

Bruxelles, 23 maggio 2023
(OR. en)

9043/23

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0140(CNS)**

**SOC 296
ANTIDISCRIM 41
MI 372
JAI 554
FREMP 131**

RELAZIONE

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti / Consiglio
n. doc. prec.:	8468/23
n. doc. Comm.:	11531/08 - COM(2008) 426 final
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale - <i>Relazione sullo stato dei lavori</i>

I. INTRODUZIONE

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio intesa a estendere la tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro. La direttiva orizzontale sulla parità di trattamento proposta, a complemento della legislazione CE vigente¹ nel settore, intende vietare la discriminazione per i motivi suesposti negli ambiti seguenti: protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, istruzione e accesso a beni e servizi, inclusi gli alloggi.

¹ In particolare, le direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE del Consiglio.

Un'ampia maggioranza di delegazioni ha accolto favorevolmente la proposta in linea di principio; molte di esse ne hanno approvato l'obiettivo di completare il quadro giuridico esistente affrontando tutti e quattro i motivi di discriminazione mediante un approccio orizzontale.

La maggior parte delle delegazioni ha affermato l'importanza di promuovere la parità di trattamento come valore condiviso nell'ambito dell'UE. In particolare, diverse delegazioni hanno sottolineato l'importanza della proposta nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD). Tuttavia, alcune delegazioni avrebbero preferito disposizioni più ambiziose in materia di disabilità.

Pur sottolineando l'importanza della lotta alla discriminazione, talune delegazioni hanno messo in discussione la necessità della proposta della Commissione, che a loro avviso viola le competenze nazionali per alcune questioni ed è in contrasto con i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Talune delegazioni hanno anche chiesto chiarimenti ed espresso preoccupazioni riguardo, in particolare, alla mancanza di certezza del diritto, alla ripartizione delle competenze e agli effetti pratici, finanziari e giuridici della proposta.

Due delegazioni hanno mantenuto riserve generali sulla proposta in quanto tale.

Per il momento, tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve generali di esame sul testo.

CZ e DK hanno mantenuto riserve di esame parlamentare. La Commissione è favorevole alla ricerca di un compromesso, mantenendo nel contempo una riserva di esame su eventuali cambiamenti alla sua proposta originaria in questa fase.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere il 2 aprile 2009² nel quadro della procedura di consultazione. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la proposta rientra ora nell'ambito dell'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; è pertanto necessaria l'unanimità in sede di Consiglio, previa *approvazione* del Parlamento europeo.

² Cfr. doc. A6-0149/2009. Alice Kuhnke (SE/Verdi/Alleanza libera europea) è stata nominata relatrice dall'attuale Parlamento.

II. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA SVEDESE

Facendo seguito alle discussioni svoltesi nel 2021 e nel 2022, incentrate in gran parte sulle disposizioni in materia di disabilità³, il gruppo "Questioni sociali"⁴ ha proseguito l'esame del fascicolo sulla base di una nota di indirizzo⁵ presentata dalla presidenza svedese.

Nella sua nota di indirizzo la presidenza ha invitato le delegazioni a indicare se ritengono necessari ulteriori chiarimenti in merito a talune disposizioni chiave riguardanti il *concetto di discriminazione* (articolo 2), il *campo d'applicazione* (articolo 3) e gli *accomodamenti ragionevoli nei confronti delle persone con disabilità* (articolo 4 bis).

Numerose di delegazioni non hanno ritenuto necessari ulteriori chiarimenti in merito agli elementi summenzionati. Una delegazione ha ribadito il suo parere secondo il quale la proposta non rispetta il principio di sussidiarietà. Altre hanno ravvisato la necessità che i lavori proseguano sui tre punti, oltre che su altre parti del testo. Le principali questioni sollevate nelle discussioni riguardano i seguenti elementi.

Articolo 2 - Concetto di discriminazione

Una delegazione ha chiesto una più chiara definizione del concetto di discriminazione, così da evitare l'incertezza del diritto e la necessità che la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) interpreti tale nozione in futuro.

Talune delegazioni hanno espresso l'auspicio che il concetto di *discriminazione per molteplici motivi* (compresa la discriminazione intersezionale) sia chiarito sia negli articoli che nei considerando⁶.

Alcune delegazioni hanno chiesto di ripristinare nel testo le nozioni di *discriminazione per associazione* e *discriminazione per presunzione*.

Una delegazione ha espresso l'auspicio di vedere ampliato il campo d'applicazione della direttiva di modo che contempli anche l'identità di genere e l'espressione di genere, oltre all'orientamento sessuale.

³ Cfr. docc. 9109/21, 14046/21 e 13070/22.

⁴ L'11 maggio 2023 si è tenuta una riunione.

⁵ Doc. 8468/23.

⁶ Si veda anche il considerando 12 bis ter.

Talune delegazioni hanno ravvisato la necessità di chiarire le disposizioni relative alle disparità di trattamento consentite nella fornitura di servizi finanziari sulla base dell'età o di condizioni di salute che possono essere collegate alla disabilità di una persona, anche nel contesto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD).

Articolo 3 - Campo d'applicazione

Una delegazione ha chiesto il chiarimento delle disposizioni relative all'"età", così da evitare l'incertezza del diritto e la necessità che la CGUE interpreti tali disposizioni in futuro.

Una delegazione ha chiesto la soppressione del riferimento restrittivo alle "tradizioni giuridiche" nazionali, al fine di garantire il rispetto del primato del diritto dell'UE (articolo 3, paragrafo 1). Una delegazione ha inoltre messo in discussione l'esclusione dal campo d'applicazione della direttiva dei diritti a prestazioni di sicurezza sociale connesse allo stato coniugale.

Articolo 4 bis - Accomodamenti ragionevoli nei confronti delle persone con disabilità

Alcune delegazioni hanno ritenuto necessario chiarire gli specifici diritti ed esenzioni derivanti dalle disposizioni relative agli accomodamenti ragionevoli, ivi compreso il concetto di onere sproporzionato. Ricordando l'importanza di mantenere la coerenza con l'UNCRPD, varie delegazioni hanno altresì messo in guardia contro un eventuale indebolimento delle disposizioni in materia di disabilità, ivi compresa la proroga del termine previsto per l'attuazione dell'obbligo di fornire accomodamenti ragionevoli (articolo 15, paragrafo 2). Una delegazione ha chiesto la reintroduzione nel testo delle disposizioni in materia di accessibilità.

Una delegazione ha inoltre sottolineato la necessità di sopprimere o allineare l'articolo 12 alla luce delle discussioni in corso relativamente alle proposte di direttive sulle norme riguardanti gli organismi per la parità.

Il rappresentante della Commissione ha sottolineato la necessità di mantenere il livello di ambizione per quanto riguarda la tutela contro la discriminazione fondata sulla disabilità e ha espresso il parere che la direttiva debba essere, per quanto possibile, interpretata in modo coerente con l'UNCRPD. Per quanto riguarda l'accessibilità, il rappresentante della Commissione ha osservato che nel testo attuale è stata mantenuta la disposizione contenuta nella proposta iniziale che dichiara che la direttiva lascia impregiudicate le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di accessibilità per quanto riguarda particolari beni o servizi (articolo 4 bis, paragrafo 4). Per quanto riguarda la soppressione delle disposizioni sull'effettivo accesso non discriminatorio, il rappresentante della Commissione ha inoltre ricordato l'esigenza di garantire che tale modifica non riducesse la tutela delle persone con disabilità nei settori contemplati dalla direttiva.

III. CONCLUSIONE

Numerose delegazioni hanno ribadito il loro forte sostegno alla proposta e alla sua rapida adozione e molte hanno indicato che potrebbero sostenere la direttiva nella sua formulazione attuale. Il rappresentante della Commissione ha sottolineato che la Commissione continua a ritenere prioritaria l'adozione della proposta ed è disposta a continuare a sostenere i negoziati al fine di compiere progressi sul fascicolo. Alla luce del tempo trascorso dalla presentazione iniziale della proposta, varie delegazioni hanno inoltre chiesto che abbia luogo una discussione a livello politico al fine di superare, se possibile, la situazione di stallo.

Sebbene siano stati compiuti alcuni progressi durante le ultime discussioni, dimostrando ancora una volta l'ampio sostegno di cui gode la direttiva, è evidente la necessità di ulteriori, significativi lavori prima di poter raggiungere l'unanimità richiesta in sede di Consiglio.